

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE "EverDream APS"

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di ottobre, in Faenza via Sant'Umiltà n° 32, i signori:

ROBERTO GORINI nato a Faenza il 09/09/1982, residente a Faenza in Via Sant'Umiltà n°32,
Cod. Fisc. GRNRRT82P09D458V

MAURO GORINI nato a Faenza il 19/06/1986, residente a Faenza in Via Sant'Umiltà n°32,
Cod. Fisc. GRNMRA86H19D458Q

MAURA FOLI nata a Faenza il 30/12/1972, residente a Faenza in Via Maestri del Lavoro n°5,
Cod. Fisc. FLOMRA72T70D458C

PAOLA RAVAIOLI nata a Faenza il 01/02/1986, residente a Faenza in Via Cesarolo n°1/2,
Cod. Fisc. RVLPLA86B41D458N

LUCA RICCI nato a Faenza il 10/01/1982, residente a Granarolo in Via Bulzacca n°18,
Cod. Fisc. RCCLCU82A10D458H

PAOLO BRIGADECI nato Lugo il 17/03/1993, residente a Bagnacavallo in Via Chiusa n°20,
Cod. Fisc. BRGPLA93C17E730T

MATTIA BERTONI nato a Faenza il 22/11/1994, residente a Faenza in Via Celletta n° 1/A,
Cod. Fisc. BRTMTT94S22D458A

PREMESSO CHE

L'associazione nasce da una volontà di abbellimento e valorizzazione di spazi privati e urbani, mediante la realizzazione di installazioni scenografiche tematiche, anche ad alto contenuto tecnologico, e l'organizzazione di eventi (arte performativa, musica, spettacolo, formazione e divulgazione). L'associazione persegue inoltre scopi di mantenimento e rinnovamento di tradizioni e opere cittadine (presepi artistici e/o meccanizzati, luminarie natalizie, allestimenti per eventi di piazza ricorrenti ecc...). Si potrà dare spazio alla formazione individuale dei soci contribuendo alle spese sostenute per la loro formazione riguardante le attività associative.

Roberto Gorini
Mauro Gorini
Mauro Foli
Paola Ravaioli
Luca Ricci
Paolo Brigadeci
Mattia Bertoni

DICHIARANO

di voler costituire una associazione di promozione sociale, ai sensi della (EX. L. 383/00 e L.Reg. E/r 34/02 - L. 106/16 – D.LGS. 117/17), e con il presente atto costituiscono una Associazione senza fini di lucro denominata: "EverDream APS".

L'Associazione avrà sede a Faenza (RA) in via Sant'Umiltà, 32 con lo scopo, la struttura e la durata di cui allo statuto che si compone di n° 18 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I presenti convengono che il primo Consiglio Direttivo debba essere composto da n° 3 membri e concorrono che siano chiamati a farne parte i signori:

(Elenco nominativo cariche associative)

Roberto Gorini - Presidente

Mauro Gorini – Vice presidente

Paolo Brigadeci - Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 26/12/23 al n. 956
Spese 3 per Euro 2000

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Faenza
UT FAENZA - DI RAVENNA
Funzionario Vincenzo Poriano
Firma su Delega del Direttore Provinciale



quali rimarranno in carica per il primo mandato di attività dell'associazione.

Firmato:

Gorini Roberto

GORINI ROBERTO

Gorini Mauro

GORINI MAURO

Foli Maura

FOLI MAURA

Ravaioli Paola

RAVAIOLI PAOLA

Ricci Luca

RICCI LUCA

Brigadeci Paolo

BRIGADECI PAOLO

Bertoni Mattia

BERTONI MATTIA



STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "EverDream APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **EverDream APS**, con sede legale nel Comune di **Faenza (RA)**, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare, l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Realizzare spettacoli di strada, teatrali, musicali, circensi, letture e ogni altra forma di spettacolo dal vivo;
2. Organizzare iniziative di formazione specifica quali riunioni, convegni, seminari, corsi, ecc.;
3. Organizzare attività di studio, iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione ecc.;
4. Realizzazione integrale o in qualità di co-autori di libri, materiale informativo anche multimediale riguardanti le tematiche trattate dall'associazione.
5. Organizzare mostre d'arte, conferenze, visite guidate, ecc.;

6. Organizzare e/o partecipare a rassegne e concorsi teatrali, musicali, cinematografici, documentaristici, artistici ecc.;
7. Accrescere la formazione personale dei soci contribuendo alle spese sostenute dai soci per la loro formazione, comprese le spese accessorie quali spostamenti vitto e alloggio. (per formazione si intende anche la partecipazione a fiere o altri eventi/visite che possono portare ad una crescita grazie al confronto con altre realtà).
8. Sono a carico dell'associazione le spese per conseguimento e aggiornamento di patentini per mezzi quali muletto piattaforma, ecc., corsi e aggiornamenti per lavori in quota, lavori in tensione, sicurezza, primo soccorso, antincendio ecc. necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività associative.
9. Gestire siti web, software, applicazioni, ecc. destinate a essere visualizzate e utilizzate tramite dispositivi fissi o mobili quali pc desktop, netbook, cellulari, smartphone, tablet, smart tv, ecc.
10. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
11. Abbellimento e valorizzazione di centri storici, di spazi urbani e privati, mediante la realizzazione di installazioni scenografiche tematiche, anche ad alto contenuto tecnologico.
12. L'associazione persegue inoltre scopi di mantenimento e rinnovamento di tradizioni e opere cittadine di valore sociale e comunitario, come presepi artistici e/o meccanizzati, luminarie natalizie, allestimenti per eventi ricorrenti ecc...
13. Conservazione e restauro di macchine artigianali di valore storico quali: meccanismi di orologio (anche da torre), fontane monumentali, organi da chiesa, macchine tipografiche, macchine dimostrative per divulgazione scientifica (quali telluri, planetari, bobine di Tesla macchine di Wimshurst, apparecchi ottici...)
14. Attività ed eventi di autofinanziamento come ad esempio cene o mercatini, tramite la produzione e vendita di prodotti alimentari e non, a patto che siano realizzati dai soci seguendo e rispettando le finalità associative.
15. Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017, si possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
16. L'associazione si impegna a favorire le collaborazioni con persone, enti esterni o associazioni, in quanto crede nella collaborazione, condivisione e contaminazione delle idee e di arti differenti

17. L'associazione si impegna al mantenimento e alla miglìoria degli immobili in cui è ospitata o di cui è proprietaria, tramite opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.
18. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, esercitabili in via secondaria e strumentale, da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Le attività diverse verranno deliberate dal Consiglio Direttivo così come previsto all'articolo 9.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarì;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In particolar modo l'aspirante socio non ammesso all'associazione potrà proporre il ricorso contro il provvedimento preso. In particolar modo l'aspirante socio dovrà ricevere per iscritto, tramite posta o e-mail, le motivazioni e le modalità con cui potrà far ricorso: entro 30 giorni dalla

comunicazione del diniego l'aspirante socio potrà spedire apposita richiesta di ricorso al Consiglio Direttivo. Il Consiglio dovrà porre all'ordine del giorno della prima assemblea utile la questione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il socio ne farà richiesta al consiglio direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 60 giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.

ci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno

ato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Il caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altro mezzo informatico, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni,

...etta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (FACOLTATIVO)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà sostituito dall'Organo di Controllo di cui al seguente articolo 12 nel caso in cui sia obbligatorio per legge l'attivazione dell'Organo di Controllo (D.lgs. 117/17).

Art. 12 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.